

**Lotto 5) CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO
MISSIONE**

La presente polizza

stipulata tra

A.S.P. Rete Reggio Emilia Terza Età

e la Società

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00' del 31.12.2015

alle ore 24.00' del 31.12.2018

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURATO	la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto;
per CONTRAENTE	RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA' che stipula l'assicurazione;
per GARANZIA	il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per POLIZZA	il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;
per RISCHIO	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;
per INDENNIZZO	la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
per FRANCHIGIA	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
per SOCIETA'	La compagnia assicuratrice e le coassicuratrici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, sia su area pubblica che su area privata, subiti dai veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente ed utilizzati da Dipendenti, Dirigenti, collaboratori o persone autorizzate in occasione di missioni, di funzioni istituzionali o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, in conseguenza di:

- ❑ **Incendio**, intendendosi per tale i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- ❑ **Furto**, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- ❑ **Eventi Socio-Politici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- ❑ **Eventi Naturali**, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;
- ❑ **Danni Accidentali** (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada);
- ❑ **Danni a causa di Traino** attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie, se stabilmente installati sul veicolo.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dal successivo Art. 8. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dal successivo Art. 8 dedotto il valore di recupero.

ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di **€ 20.000,00 (ventimila/00)** a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, senza applicazione di uno **scoperto**.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre **esclusi** dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

ART. 3 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità della persona autorizzata alla missione;

- dati individuali del veicolo usato.

ART. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.

ART. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 10 (dieci) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

ART. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato o la Società siano tenuti, devono essere fatte per iscritto.

ART. 7 - Informazione sinistri tempistica di informativa

La società s'impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sullo stato del sinistro:

☐ con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker.

☐ con la indicazione al contraente o al broker entro 45 (quarantacinque) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.

In caso di ritardo di un minimo di 30 (trenta) giorni dall'impegno assunto per l'informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall'elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell'Ente.

Inoltre, per i contratti in scadenza o disdettagli da una delle parti, la Società s'impegna a fornire i dati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

Infine, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

ART. 8 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

ART. 9 - Gestione dei sinistri con franchigia

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri liquidati dalla Società, resteranno a carico dell'Ente, verso il quale la Società si rivarrà contestualmente alla regolazione del premio, mediante esibizione di documentazione idonea degli indennizzi.

ART. 10 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.

ART. 11 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, se dovute a dolo, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.)

ART. 13 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che deve avvenire entro **90 (novanta) gg.** dalla data del perfezionamento della polizza.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di **Km 1.000 (mila/00)** che resta acquisito dalla compagnia. Per le regolazioni premio, il premio, comprensivo di imposte, viene pattuito in **Euro** per ciascun chilometro eccedente i chilometri preventivati.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta da parte della Società, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri percorsi.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quali il registro delle missioni o altri documenti equipollenti, che dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.

ART. 14 - Durata e proroga dell'assicurazione :

L'assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la Legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale. E' inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga di **3 (tre) mesi**, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 15 - Rescindibilità annuale

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

ART. 16 - Foro Competente

Il Foro Competente per qualsiasi controversia si intende quella nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

ART. 17 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 18 - Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

ART. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 20 - Facoltà di recesso

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla data di comunicazione del preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a *90 giorni* da detta scadenza.

ART 21 - Buona fede

le inesatte od incomplete comunicazioni e dichiarazioni dell'Ente sono riconosciute come rese in buona fede dalla Società fino a prova del contrario, pertanto la polizza in relazione a queste avrà piena validità, salvo il diritto della Società a percepire l'eventuale quota di premio spettante e non pagata relativamente al maggior rischio.

ART. 22 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo UNION BROKERS S.r.l. (denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società.....;

di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici

Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax telegramma, fax, posta certificata o lettera raccomandata anche a mano alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.

Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.

ART. 23 - Clausola di revisione periodica del prezzo

Nel caso in cui l'offerta fatta in sede di gara sia di un prezzo, e non di un parametro proporzionale al valore assicurato, ai sensi dell'articolo 115 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, su richiesta della compagnia si provvederà alla revisione annuale del prezzo a partire del 2° anno di validità della polizza sulla base dell'indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo FOI", con riferimento all'ultimo indice ufficiale disponibile.

VEICOLI ASSICURATI ed ambito delle coperture assicurative accessorie

INDICE

- ❑ **VEICOLI ASSICURATI**
- ❑ **CADUTA AEROMOBILI od ALTRI CORPI VOLANTI**
- ❑ **ROTTURA CRISTALLI**
- ❑ **SOCCORSO STRADALE**
- ❑ **SPESE IMMATRICOLAZIONE – TASSA AUTOMOBILISTICA**
- ❑ **IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA**
- ❑ **DANNI da SCASSO**
- ❑ **VALORE A NUOVO (entro diciotto mesi dalla 1^a immatricolazione)**
- ❑ **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

ART. 24 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli usati e/o utilizzati da:

- Dipendenti e collaboratori (compreso Direttore Generale, Segretario e Dirigenti);
- Amministratori;
- Altri soggetti

autorizzati per motivo di servizio e/o missione dal Contraente, in nome e per conto del Contraente stesso.

Al solo titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono effettuati per motivo di servizio dei Dipendenti e collaboratori:

- ☐ le missioni;
- ☐ adempimenti d'Ufficio;
- ☐ attività lavorativa professionale prestata in nome e per conto dell'Ente;

Al solo titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono effettuati per motivo di servizio:

- ☐ i tragitti per la partecipazione alle riunioni degli organismi collegiali ed istituzionali, ove si tengano.
- ☐ in occasione di incarichi, missioni, compiti d'Ufficio, servizi di rappresentanza svolti in nome e per conto dell'Ente;
- ☐ in occasione di viaggi per l'espletamento del mandato o incarico;
- ☐ in occasione di trasferimenti dalla propria abitazione, dimora o sede di lavoro alla sede dell'Ente e al luogo in cui si tengano le riunioni o si svolga il mandato.

Sono coperti da garanzia assicurativa tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati purché non iscritti al P.R.A. a nome del Contraente. L'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati.

ART. 25 – Estensioni di garanzia

- ☐ **Caduta di aeromobili od altri corpi volanti** - la Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.
- ☐ **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
- ☐ **Soccorso stradale** - la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente Art. 01.
- ☐ **Spese di immatricolazione** – *Spese di assicurazione RCA – Tassa Automobilistica* – la garanzia opera in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.
La Società rimborserà all'Assicurato:
 - l'importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
 - l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quello della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

- l'importo pari a 1/360° di quanto versato di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

- ❑ **Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale** - la Società previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso vittime della strada comprovato con attestati di Pubblica Autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali o comunque di Istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 200,00.
- ❑ **Danni da scasso** – la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto, o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi su detti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia Furto.
- ❑ **Valore a nuovo** – in caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato non verrà applicato alcun degrado d'uso alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 18 (diciotto) mesi dalla prima immatricolazione del veicolo.

Non si applicherà degrado alle parti sinistrate relative alla carrozzeria, manodopera e materiali d'uso.

In caso di sinistro totale che avvenga entro dieci mesi dalla data di prima immatricolazione degli autoveicoli, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

- ❑ **Ricorso terzi da incendio** - la Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 600.000,00 (seicentomila/00) . Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'Assicurazione;
- il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 26 – Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

ART. 27 – Riservatezza dei dati personali

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra l'Ente e la Società.

Franchigie/Scoperti e Limiti di Indennizzo

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di indennizzo
☐ Incendio	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Furto	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Eventi Socio-Politici	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Eventi Naturali	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Danni Accidentali	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Caduta Aeromobili od altri corpi volanti	Nessuna	€ 20.000,00
☐ Rottura cristalli	Nessuna	Euro 500,00
☐ Soccorso Stradale	nessuna	Euro 500,00
☐ Spese di immatricolazione	nessuna	Euro 500,00
☐ Imbrattamento tappezzeria	nessuna	Euro 200,00
☐ Danni da scasso	Nessuna	Vedi garanzia Furto
☐ Ricorso Terzi da Incendio	nessuna	Euro 750.000,00